Sede provinciale: Piazza Bovio, 22 - 80133 Napoli Tel. 0817944165 - Fax 0812512845 Email: gildanapoli@gildanapoli.it - Web: www.gildanapoli.it

Le novità per congedi e permessi

Modificato anche l'art.33 della L. 104/92 sui permessi per l'assistenza a parenti con handicap.

di Marina Pontillo



L'11 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 che, in attuazione dell'art. 23 della legge n. 183/2010 (collegato lavoro), riordina la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

Va precisato che già la legge 183/2010 aveva introdotto alcune modifiche ai permessi e congedi per i familiari di persone con handicap in situazione di gravità, ora il decreto legislativo 119/2011, apporta ulteriori novità introducendo anche quelle disposizioni che nel tempo, attraverso circolari, l'Inps e l'Inpdap avevano pubblicato sulla materia.

Queste le principali novità presenti nei 9 articoli del decreto che interessano anche la scuola:

> Art 2 - Flessibilità del congedo di maternità

Le lavoratrici che hanno subito l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, hanno la **facoltà di riprendere** l'attività lavorativa in qualunque momento, con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. Ciò, a condizione che il medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro,

Sede provinciale: Piazza Bovio, 22 - 80133 Napoli Tel. 0817944165 - Fax 0812512845 Email: gildanapoli@gildanapoli.it - Web: www.gildanapoli.it

attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

> Art. 3 - <u>Prolungamento del congedo parentale</u>

Il decreto chiarisce che per ogni minore con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo complessivamente pari a tre anni (comprensivo anche dei periodi di congedo ordinario). Il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato qualora i sanitari richiedano la presenza dei genitori

> Art. 4 - Congedo retribuito di 2 anni

Il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011 n. 119 ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all'agevolazione.

Difatti, pur confermando i beneficiari potenziali, previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza precedente, fissa condizioni diverse di priorità nell'accesso ai congedi.

L'ordine di priorità è: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle.

Il primo beneficiario è, quindi, il **coniuge convivente** con la persona gravemente disabile. In sua mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti, il congedo può essere fruito dal **padre o dalla madre anche adottivi**.

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, ha diritto a fruire del congedo **uno dei figli conviventi**.

Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad **uno** dei fratelli o sorelle conviventi.

La concessione è subordinata alla condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Nella sostanza i congedi non possono essere concessi ai figli nel caso in cui il genitore con handicap grave sia sposato e il coniuge dello stesso sia presente e non invalido.

> Art. 6 - Assistenza a più persone

Al lavoratore viene riconosciuto il diritto a prestare assistenza a più persone con handicap in situazione di gravità a condizione, però, che si tratti del coniuge o di un parente o affine di primo grado o entro il secondo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o

Sede provinciale: Piazza Bovio, 22 - 80133 Napoli Tel. 0817944165 - Fax 0812512845 Email: gildanapoli@gildanapoli.it - Web: www.gildanapoli.it

siano deceduti o mancanti.

> Art. 6 - Assistenza a persone residenti in altro comune

Il lavoratore che assiste persona con handicap grave residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 km dalla propria residenza, deve attestare con titolo di viaggio o altra idonea documentazione il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. In pratica il lavoratore deve dimostrare di essersi recato dal congiunto disabile per prestare assistenza, fornendo prova dei viaggi sostenuti.

> Art. 7 - Persone invalide che necessitano di cure

I lavoratori mutilati e gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono usufruire ogni anno di un congedo per cure non superiore a trenta giorni da godere anche in maniera frazionata. Il congedo è accordato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, accompagnata dalla richiesta di un medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica con la quale si attesti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto. Il dipendente è tenuto a documentare l'avvenuta sottoposizione alle cure: in caso di trattamenti terapeutici continuativi la giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche cumulativamente.